



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest**

Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) - 0696100045
XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15

P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006

www.icvelletrisudovest.edu.it

Circ. n. 126

Velletri, 17/12/2024

Al personale docente e ata a tempo determinato
con contratto fino al termine delle lezioni
con contratto fino al termine delle attività didattiche

Al Dsga

Al Sito

OGGETTO: Rinnovo richiesta di presentazione domanda di ferie al personale a tempo determinato.

Si rinnova l'invito al personale con contratto a tempo determinato in indirizzo a fruire del periodo di ferie maturate mediante richiesta su Scuola digitale, in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni anche al fine di godere del periodo di riposo.

Si rammenta che, come da piano delle attività del personale docente e ata nei giorni di sospensione delle attività didattiche 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre 2024, 2 e 3 gennaio 2025 non sono previste attività programmate.

Si porta nuovamente a conoscenza delle SS.LL. che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5 c. 8 dispone: *le ferie ... spettanti al personale.....non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.*

Tale disposizione è stata integrata dalla L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano.

- Art. 1 c. 55: *All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».*
- Art. 1 c. 56: *Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.*

Si ricorda che, al fine di ottemperare alle disposizioni normative, in assenza di richiesta da parte del dipendente vincolato con contratto a tempo determinato in indirizzo, **i giorni di ferie maturati non potranno essere monetizzati.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Pitone

